



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Professione

Geologi

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Glossario | pag. 3 |
| Norme specifiche che regolano la professione assicurata | pag. 5 |
| Condizioni particolari (specifiche) | pag. 8 |
| Condizioni Aggiuntive | pag. 10 |

R.C. Professione - Geologi - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

| Garanzia / Attivita' / Ipotesi interessata | Riferimento (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Condizioni Generali di Assicurazione (sempre operanti) Norme che disciplinano l'attivita' assicurata (sempre operanti)

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati | 4 | | Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno. | |
| Tutte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive | 23 | come indicato in frontespizio di polizza | | |

Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti)

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.C.O. | E | | Relativa del 6% | 150.000 euro per sinistro |
| R. C. Conduzione dello studio | E | | | 150.000 euro per sinistro |
| Perdite patrimoniali | H | | | come da sottolimito indicato in percentuale sul frontespizio di polizza, percentuale che non potrà in ogni caso superare il 50% del massimale |
| Perdita documenti | I | | | 75.000 euro |
| Multe e ammende | J | | | 75.000 euro |
| Errata interpretazione leggi | K | | | 75.000 euro |
| Tutela privacy | L | | | 75.000 euro |

Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

| | | | | |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Danni alle opere | 2 | Importo specifico per questa estensione indicato in frontespizio di polizza | | 50% del massimale |
| Funzioni svolte nell'ambito del D.lgs 81/08 | 3 | | | 50% del massimale |
| Mancata rispondenza opere | 4 | | | 75.000 euro |

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

oggetti materiali (inclusi documenti, denaro e titoli al portatore) e animali.

Danni materiali

morte, lesioni personali e danneggiamento o distruzione di cose.

Dati e Sistema Informatico

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Franchigia

in caso di danno indennizzabile, l'importo che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Impresa

la Società assicuratrice ovvero VITTORIA Assicurazioni S.p.a.

Indennizzo (o Risarcimento)

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

Massimale

l'importo massimo, indicato sul frontespizio di polizza, a carico dell'Impresa o, in caso di polizza in coassicurazione, a carico di tutte le Società Coassicuratrici complessivamente.

Il massimale si intende prestato per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo assicurativo colpito, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato o al Contraente

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (Conduzione dello studio e RC verso i dipendenti), il massimale si intende prestato per sinistro.

Il massimale resta unico anche in caso di sinistro e/o di pluralità di sinistri coinvolgente/i la responsabilità di più assicurati

Opere

quelle previste dalla Tariffa Professionale Ingegneri di cui al D.M. del 29/06/1981.

Perdite patrimoniali

il pregiudizio economico non determinato da morte, lesioni personali, danneggiamento o distruzione di cose; rientra in tale definizione il pregiudizio economico, conseguente a demolizione parziale o totale di opere disposta dall'autorità, salvo che il provvedimento di demolizione sia stato motivato dal pericolo di rovina delle opere stesse.

Periodo assicurativo annuo

ciascun periodo di un anno successivo alla data di effetto della polizza o alla data di tacito rinnovo della stessa.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Privacy

il complesso delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e ai relativi regolamenti e provvedimenti amministrativi.

Sottolimito

l'importo massimo - inferiore al massimale ed espresso in percentuale rispetto al massimale stesso o in importo numericamente determinato - a carico dell'Impresa o, in caso di polizza in coassicurazione, a carico di tutte le Società Coassicuratrici complessivamente.

Il sottolimito si intende prestato per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo assicurativo colpito, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato o al Contraente.

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (Conduzione dello studio e RC verso i dipendenti), il sottolimito si intende prestato per sinistro.

Il sottolimito resta unico anche in caso di sinistro e/o di pluralità di sinistri coinvolgente/i la responsabilità di più assicurati.

Scoperto

in caso di danno indennizzabile, l'importo espresso in percentuale che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Sinistro

la prima richiesta di risarcimento danni inviata all'Assicurato

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (conduzione dello studio e RC verso i dipendenti) il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Tariffa Professionale

quella relativa agli Ingegneri approvata con D.M. del 29/06/1981.

Norme specifiche che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale del geologo

Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione

L'**Impresa** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose per fatto proprio o di collaboratori o di dipendenti (sezione I – **danni materiali**), in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere nello svolgimento dell'attività professionale di Geologo dichiarata in polizza.

La garanzia comprende le attività complementari rientranti nell'ambito delle competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale professione.

La garanzia comprende, le **perdite patrimoniali** (sezione II – **perdite patrimoniali**) nei termini e limiti di cui alle Condizioni particolari H, I, J, K, L.

La garanzia è operante **purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti fissati da norme di legge e/o regolamentari che disciplinano l'esercizio della professione indicata.**

La garanzia è prestata **con il limite per sinistro e per periodo assicurativo annuo:**

- del **massimale** riportato sul frontespizio di polizza per quanto riguarda i **danni materiali**;
- del **sottolimito** riportato sul frontespizio di polizza per la relativa sezione, per quanto riguarda le **perdite patrimoniali**.

Ferme le esclusioni di cui all'articolo 21 delle Condizioni generali – Sezione 2 “Norme comuni che regolano le attività professionali” e ai successivi articoli 24 e 25 nonché le esclusioni previste da altre Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per:

- danni connessi o inerenti l'industria Nucleare, Chimica e Farmaceutica.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Art. 23 – Scoperto obbligatorio

La liquidazione del danno dovuta in forza alla presente assicurazione, avverrà detraendo, per ciascun sinistro, lo **scoperto**, con il relativo minimo e massimo, indicato in polizza.

Detto scoperto sarà operante anche in relazione alle ipotesi disciplinate dalle Condizioni Particolari e Aggiuntive, salvo che nelle stesse sia diversamente stabilito.

Lo scoperto è operante anche in relazione alle eventuali pattuizioni e clausole ulteriori riportate sul simplo di polizza, salvo che nelle stesse sia espressamente stabilito diversamente.

Il minimo ed il massimo di scoperto si intendono sempre riferiti al massimale, anche qualora relativi a fattispecie per le quali la copertura assicurativa è prestata con sottolimito.

Restano salve le maggiori franchigie o minimi di scoperto previsti da altre Condizioni di assicurazione.

Art. 24 – Esclusioni e limiti per tipologia e valore delle opere

Qualora l'Assicurato espleti incarico professionale destinato ad essere utilizzato nell'ambito o al fine della progettazione e/o costruzione di opere, la garanzia è operante unicamente alla duplice condizione che si tratti di opere di cui alle seguenti classi della Tariffa Professionale degli Ingegneri approvata con D.M. del 29/06/1981 e che il valore delle opere stesse non sia superiore ai limiti sotto indicati:

- Euro 10.000.000,00 per le opere di cui alla Classe I (e per le opere di cui alla Classe VIII, se in connessione a quelle della Classe I) e per ogni singolo corpo di edificio;
- Euro 3.500.000,00 per le opere di cui alle Classi II, III, IV, VI, VII, VIII, IX (categoria a);
- Euro 750.000,00 per le opere di cui alla Classe V.

La garanzia non è mai operante per le opere di cui alle categorie B) e C) della Classe IX

Art. 25 - Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art. 21 "Rischi esclusi dall'assicurazione" – Sezione " Norme comuni che regolano le attività professionali", del precedente articolo 24 nonché delle altre esclusioni di polizza, l'assicurazione non vale inoltre:

- a) per le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
- b) per l'attività svolta nell'ambito del rapporto di lavoro con Enti, Ditte o Società di cui il professionista sia dipendente
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio, amministratore o dipendente;
- d) per responsabilità che la legge, nei vari Paesi, attribuisce al Produttore di beni in genere;
- e) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- f) per i danni subiti dalle opere progettate e realizzate sulla base dei dati forniti dall'Assicurato;
- g) per i danni subiti dalle opere sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori sulla base dei dati forniti dall'Assicurato;
- h) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere progettate e realizzate sulla base dei dati forniti dall'Assicurato all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere, ferma però l'esclusione dei danni alle opere stesse;
- i) per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
- j) per danni da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) per sanzioni di natura amministrativa e/o fiscale, multe e ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato, salvo quanto disposto dalla Condizione particolare J;
- l) per le perdite patrimoniali e i danni materiali conseguenti ed errata interpretazione delle disposizioni di legge concernenti vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali ed altri vincoli edificativi posti dalle pubbliche Autorità, salvo quanto previsto dalla Condizione particolare K.

Si intendono altresì esplicitamente esclusi i danni:

- m) causati e/o subiti da opere o porzioni di opere edili già costruite sulla base dei dati forniti dall'assicurato alla data di effetto della presente polizza. Per l'individuazione di tale porzione si farà riferimento al "Giornale del Cantiere" di cui alla Legge 5/11/1971 n. 1086 o, in difetto, al primo "Stato di avanzamento lavori" successivi alla data di effetto della polizza, rilasciato da chiunque per conto di terzi;
- n) avvenuti dopo la data di compimento dell'opera, salvo quanto previsto dalla condizione particolare G.

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento dell'opera si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Condizioni Particolari

(sempre operanti)

Sezione I - Danni materiali

G. Responsabilità civile dopo il compimento delle opere

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo 25 lettera n), la garanzia comprende i danni verificatisi ed insorti:

- entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori, riguardanti le opere **di cui alle classi I e IX cat. A, nonché alla VIII se in connessione alle predette, della Tariffa Professionale Ingegneri**
- entro 2 anni dall'ultimazione dei lavori, riguardanti le opere **di cui alle classi II, III, IV, V, VII della Tariffa Professionale Ingegneri,**

purché la prima richiesta risarcitoria pervenga al Contraente/Assicurato durante il periodo di validità della polizza e il sinistro sia denunciato all'Impresa nel medesimo periodo e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di cessazione della stessa.

Restano confermate le esclusioni di cui agli Artt. 25 lettere f) e g) salvo che non sia espressamente richiamata la Condizione aggiuntiva 2, nel qual caso la presente estensione sarà operante con l'applicazione dello scoperto e nei limiti del massimale previsti da tale ultima Condizione.

Sezione II - Perdite patrimoniali

H. Perdite patrimoniali

La garanzia - ferme le esclusioni previste - è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi.

La garanzia si intende prestata, **nell'ambito del massimale, sino alla concorrenza, per ciascun periodo assicurativo annuo, del sottolimito indicato in polizza per la presente sezione,** indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Il sottolimito è indicato in percentuale rispetto al massimale, **percentuale che non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del massimale stesso.**

I. Perdita di documenti

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo 21 lettera j), la garanzia comprende le **perdite patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da **furto, od incendio.**

Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, **purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Impresa di comune accordo, esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.**

La presente estensione si intende prestata, **nell'ambito del sottolimito di polizza per le**

perdite patrimoniali, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

J. Sanzioni, multe e ammende

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo 25 lettera k), la garanzia comprende le **perdite patrimoniali** involontariamente cagionate ai Clienti per multe, ammende e sanzioni di natura amministrativa o fiscale inflitte agli stessi per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso o da suo dipendente.

La presente estensione si intende prestata, **nell'ambito del sottolimito di polizza per le perdite patrimoniali, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

La presente estensione non si cumula con quella prevista dalla successiva Condizione particolare K

K. Errata interpretazione di disposizioni di legge

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo 25 lettera l), la garanzia comprende le **perdite patrimoniali** conseguenti ed errata interpretazione delle disposizioni di legge concernenti vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali ed altri vincoli edificativi imposti dalle pubbliche Autorità, **purché la violazione sia determinata dalla complessità interpretativa della norma e/o provvedimento violato**.

La presente estensione si intende prestata, **nell'ambito del sottolimito di polizza per le perdite patrimoniali, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

La presente estensione non si cumula con quella prevista dalla precedente Condizione particolare J

L. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto all'Articolo 21.lett. i) delle Nome di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terze persone derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche di terze persone giuridiche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo. Per errato trattamento si intende furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative non pubbliche: personali di terzi; societarie di terzi; che siano in possesso, custodia o controllo diretto da parte dell'Assicurato o di un Terzo designato dall'Assicurato stesso per il cui fatto è legalmente responsabile. Sono esplicitamente escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente all'Assicurato o alle persone di cui lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

Condizioni Aggiuntive

(Valide solamente se espressamente richiamate in frontespizio di polizza)

1. Studio associato - Garanzia estesa

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 14, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta in forma individuale al di fuori dell'ambito dello studio.

Pertanto, ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, gli Assicurati sono tenuti a comunicare anche gli introiti derivanti dall'attività svolta in forma individuale.

Rimane confermato che il massimale indicato sul frontespizio di polizza resta a tutti gli effetti unico e rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell'Impresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza.

2. Danni alle opere

A parziale deroga dell'articolo 25 lettera f) e g) delle Norme di polizza, **la garanzia è estesa ai danni alle opere edili progettate e costruite sulla base dei dati forniti dall'Assicurato ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, sempre sulla base dei dati forniti dall'assicurato, purché tali danni:**

- siano provocati da rovina totale delle opere;
- consistano in rovina parziale o gravi difetti delle parti delle opere stesse destinate per loro natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

Sono in tal caso compresi anche i danni alle porzioni delle opere non direttamente oggetto dei lavori.

Ferma ogni altra "Norma" che regola l'assicurazione, si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale il normale funzionamento dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti, o sull'entità di esse vige quanto previsto alla precedente Condizioni Particolare D.

La presente estensione si intende prestata, nell'ambito del massimale, sino alla concorrenza del 50% dello stesso per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

La liquidazione del danno dovuta in forza della presente estensione avverrà detraendo lo scoperto espressamente previsto nel frontespizio di polizza per questa estensione.

Si intendono operanti anche in relazione alla presente estensione i limiti di garanzia di cui all'art. 24 "Esclusioni e limiti per tipologia e valore delle opere"

3. Funzioni svolte nell'ambito del D.LGS. 81/08

L'assicurazione si intende estesa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 25 lettera i), ai danni per morte, lesioni corporali o danneggiamenti a cose in relazione allo svolgimento dell'attività di:

- responsabile dei lavori
- responsabile coordinatore della progettazione
- responsabile coordinatore dell'esecuzione dei lavori

disciplinata dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i Committenti).

La garanzia vale sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti da tale decreto e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento dell'attività.

La garanzia non comprende i danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

4. Mancata rispondenza delle Opere

A parziale deroga dell'articolo 25 lettera h) delle Norme di polizza, l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi (compreso il Committente) conseguenti a gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta sulla base dei dati forniti dall'Assicurato, che rendano inidonea l'opera stessa all'uso cui è destinata.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti riscontrati dopo il loro compimento, ma comunque non successivamente al collaudo, purché lo stesso sia avvenuto entro 3 mesi dall'ultimazione, **purché la prima richiesta risarcitoria pervenga al Contraente/Assicurato durante il periodo di validità della polizza e il sinistro sia denunciato all'Impresa nel medesimo periodo e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di cessazione della stessa.**

Per data di compimento si intende il verificarsi di una delle circostanze indicate nell'articolo 25 lettera n).

La garanzia si intende prestata **nell'ambito del sottolimito di polizza per le perdite patrimoniali, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo**, per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

5. Ultrattività decennale

A parziale deroga di quanto stabilito dalla Condizione Particolare F "Garanzia a favore degli eredi", si conviene tra le Parti che la garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato o agli eredi dello stesso, entro il termine di 10 anni dalla data di cessazione della polizza oppure di cessazione dell'attività, purché riferite a fatti generatori della responsabilità commessi durante il periodo di vigenza della polizza stessa. Per periodo di vigenza si intende il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della polizza e la data di cessazione della stessa, escluso il periodo di retroattività. La presente estensione è prestata negli stessi termini ed alle stesse condizioni di polizza e nell'ambito del massimale assicurato in vigore al momento della cessazione della polizza o di cessazione dell'attività. Detto massimale costituisce la massima esposizione dell'Impresa per tutte le richieste di risarcimento complessivamente pervenute nel corso del predetto termine. L'Impresa non può recedere per sinistro durante tale periodo.

Note

**N
O
T
E**



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014314-RGE-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - GEOLOGI